

## SEZIONI PRIMAVERA

In premessa, dedichiamo un capitolo all'esperienza delle "Sezioni Primavera", anche se si tratta di una modalità di offerta socio-educativa che, come più volte ribadito, pur agendo in un rapporto di collaborazione con la scuola dell'infanzia, mantiene un profilo nettamente distinto, non potendosi considerare un servizio di tipo scolastico.

**E dunque è opportuno chiarire le modalità applicative di questo "servizio socio-educativo", per evitare interpretazioni unilaterali che vadano oltre quanto contenuto nei provvedimenti.**

Il 14 giugno 2007 è stato sancito, in Conferenza Unificata Stato Regioni, un accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni.

L'Accordo vede l'applicazione dei commi 630 e 1259 della legge 26 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007)

Si riconosce nel Comune il soggetto regolatore dell'offerta educativo-sperimentale nel quadro più ampio di una programmazione regionale.

I soggetti gestori, Comuni, Amministrazione Scolastica Statale e Scuole Paritarie per poter accedere ai finanziamenti, dovranno garantire i livelli qualitativi dei servizi socio-educativi offerti, nel rispetto della normativa Regionale e Nazionale, e dovranno indicare, alla luce delle migliori esperienze realizzate, alcuni criteri di qualità per la sperimentazione della nuova offerta, in assenza di specifica normativa regionale e cioè:

- ✓ la presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);
- ✓ l'allestimento con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- ✓ un orario giornaliero di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un orario prolungato (fino a 8/9 ore);
- ✓ una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- ✓ un rapporto numerico insegnanti-bambini definito nel rispetto delle leggi regionali vigenti, che orientativamente non dovrebbe essere superiore a 1:10, comunque tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo, delle caratteristiche del progetto educativo; con adeguata presenza di personale ausiliario qualificato;
- ✓ la predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- ✓ l'allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Il Personale docente e ausiliario della scuola dell'infanzia statale **non può essere utilizzato** nei nuovi servizi come chiaramente ribadito nelle **FAQ** ministeriali a suo tempo emanate.

In base al contributo erogato, alla contribuzione delle famiglie per il servizio e ad altri eventuali proventi, l'istituzione scolastica costituisce un apposito fondo destinato al funzionamento della sezione sperimentale. Il fondo servirà all'assunzione di personale docente/educativo secondo il contratto di lavoro a progetto o altra forma contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Con il dPR 20 marzo 2009, n. 89, viene confermata la possibilità di proseguire, in collaborazione con le Regioni e con gli Enti Locali l'esperienza delle "Sezioni Primavera" sia pure in presenza delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.